



**COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA**

Via Roma, n° 4 – 35027 Noventa Padovana

Tel. 049-8952124 – Fax 049-8930280

www.comune.noventa.pd.it

CONVENZIONE PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL “TRASPORTO SOCIALE” TRA IL
COMUNE DI NOVENTA PADOVANA E L'ETS _____ - ED
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEGLI AUTOMEZZI ATTREZZATI RENAULT TRAFFIC
2000, 9 POSTI, E FIAT DOBLO' 5 POSTI, PER LA DURATA DI TRE ANNI DAL 1.05.2022
AL 30.04.2025.

L'anno duemilaventidue addì _____ (____) del mese di _____,
presso la sede Municipale di Via Roma, 4, con la presente scrittura privata avente tra le parti forza
di legge a norma dell'art. 1372 c.c.

tra

dott.ssa Valentina Favaron, nata a _____, Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi
Sociali del Comune di Noventa Padovana, - C.F. 80009610280 -, che agisce nel presente atto in
nome e per conto del Comune di Noventa Padovana, rappresentata ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.
n. 267/00 e s.m.i., ed in esecuzione del Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2022, concernente
l'individuazione ed il conferimento dell'incarico di Responsabile, di seguito denominata **Ente**;

e

sig. _____, nato a _____ (PD), il
_____ -C.F. _____ - in qualità di _____
dell'ETS _____, con sede a _____, via
_____ codice fiscale _____, regolarmente iscritta al
n. _____ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al
registro Regione _____ al n. _____ di seguito denominato **Associazione**;

PREMESSO

-che si definisce "trasporto sociale" un servizio di accompagnamento rivolto alle persone fragili
(anziani, disabili, minori in difficoltà, ecc.) che non dispongono di risorse economiche e familiari
tali da rendersi autonomi nel raggiungere presidi sanitari, quali ospedali, istituti di cura, centri
diurni, ambulatori, oltre che uffici e varie altre strutture pubbliche;

-il Comune di Noventa Padovana assicura da molti anni il servizio di cui trattasi, in ossequio agli
obiettivi di programmazione strategica pluriennale, relativi al Piano di Zona regionale, oltre che a
quelli codificati negli strumenti di programmazione locale, *in primis*, Documento unico di

Programmazione (DUP) e Piano esecutivo di gestione (PEG), in collaborazione con le associazioni locali del privato sociale;

- che in ossequio all'art. 118 della Costituzione, statuente il principio di sussidiarietà; all'art. 1, commi 4 e 5, della L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", disponente con norma di principio generale, che gli Enti Locali riconoscano ed agevolino il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato, attribuendo grande rilevanza alle azioni sinergiche con i soggetti del "terzo settore", con l'intento di erogare, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza ed al titolo VII del D.Lgs. 3.07.2017, n.117, recante il "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106" ed al successivo D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021, relativo all'approvazione delle "Linee Guida attuative sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del Codice del Terzo settore ", il Comune di Noventa Padovana intende avvalersi, segnatamente, dell'art 56, del summenzionato Codice Terzo Settore, che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990;

- che, infatti, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09.03.2022 si è proceduto alla raccolta di manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare un Ente del Terzo Settore (ODV/APS) con cui stipulare apposita Convenzione per l'attività in oggetto;

- che i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni ed associazioni possano firmare la Convenzione sono: l'iscrizione da almeno sei mesi nell'apposito registro; il possesso dei requisiti di moralità professionale; il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità di valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari;

-che l'Associazione _____, integra i summenzionati requisiti, per la stipula della convenzione di cui al parimenti citato art. 56 del D.Lgs. n.117/2017;

-che il ricorso al D. Lgs. n.117/2017, è giustificato, altresì, dalla stima relativa all'importo complessivo del progetto, pari ad € 17.400,00, che tiene conto, del maggior favore rispetto al mercato, trattandosi di prestazioni qualificate, effettuate da volontari;

-che lo schema della presente è stato approvato con determinazione n. 32/172 del 6.04.2022, da intendersi quale fonte della medesima.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Ente affida all'Associazione la gestione del "Trasporto Sociale", attività rivolta alle persone, residenti nel Comune di Noventa Padovana, in condizione di disagio, o comunque prive di idonea rete familiare di supporto e/o non in grado di utilizzare il servizio di trasporto pubblico, verso strutture sanitarie, istituti scolastici, servizi di doposcuola, centri diurni, ambulatori, oltre che uffici e varie altre strutture pubbliche, sia sul territorio comunale che limitrofo.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal 1.05.2022 al 30.04.2025, rinnovabile per ulteriore triennio, subordinatamente all'esito positivo dell'esercizio, e qualora non in contrasto con la normativa vigente.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ENTE

4.1 - L'Ente mette a disposizione dell'Associazione gli automezzi attrezzati Renault Traffic 2000 dc 9 posti e Fiat Doblò 5 posti, per l'attività di trasporto rivolta alle fasce deboli individuate nei seguenti soggetti: anziani, disabili, minori, nonché ogni altro caso segnalato dai servizi sociali.

4.2 - Non possono essere in alcun modo trasportate persone che necessitano di barella o di automezzi specifici quali l'ambulanza.

4.3 - L'Ente assicura gli automezzi, di cui al punto 4.1, mediante stipula di apposita polizza e garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

4.4 - L'Ente riconosce all'Associazione un rimborso spese per il funzionamento organizzativo e gestionale dell'attività oggetto della presente convenzione, nel limite di € 5.800,00 complessivi, per ciascuna annualità di vigenza della presente Convenzione.

4.5 L'erogazione del predetto contributo si intende subordinata alla richiesta, quanto all'ammontare, da parte dell'Associazione, corredata da dettagliata rendicontazione.

4.6 Le spese si intendono suddivise tra carburante e altre, diverse da carburante. A tal fine sovviene quanto previsto dalla Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009.

4.7 L'Associazione dovrà presentare rendicontazione bimestrale con riferimento alla spesa di carburante effettivamente sostenuta, mediante "schede riassuntive", voce per voce, debitamente firmate dal legale rappresentante dell'Associazione. L'importo sarà liquidato entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

4.8 Le spese diverse da carburante, attinenti al servizio, devono essere presentate, parimenti, mediante "schede riassuntive", voce per voce, debitamente firmate dal legale rappresentante dell'Associazione. L'importo sarà liquidato a conclusione dell'annualità di vigenza della presente Convenzione, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

4.9 Nel rispetto dell'art. 18 del D. Lgs. n.117/2017, le spese relative ai costi assicurativi, sostenute dall'Associazione a favore dei volontari destinati al servizio di cui all'art. 2, sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato, sia per la responsabilità civile contro terzi, sono a carico dell'Ente.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 - L'Associazione è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Noventa Padovana è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.2 - L'associazione si obbliga, altresì,:

5.2.1 - ad avvalersi di operatori volontari di età non superiore a 75 anni, in possesso di idonea patente di guida per la conduzione degli automezzi messi a disposizione per il servizio di cui trattasi;

5.2.2 - a comunicare all'Ente i nominativi degli operatori volontari coinvolti nell'attività di trasporto di cui trattasi, i quali debbono essere soci o associati a titolo gratuito dell'Associazione medesima;

5.2.3 - a provvedere alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione ed alla formazione al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. A garanzia dei rischi connessi al servizio, l'Associazione produce la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della Convenzione: - n. _____ del _____ rilasciata da _____ per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi.

5.2.4 - a garantire l'assenza di fini di lucro nella propria attività, la democraticità della struttura e la gratuità delle cariche nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

5.2.5 - a sostituire gli operatori volontari valutati inadeguati dall'Ente su richiesta motivata del medesimo, entro sette giorni dalla comunicazione;

5.2.6 - a garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione;

5.2.7 - ad utilizzare gli automezzi messi a disposizione dall'Ente con la diligenza del buon padre di famiglia; a conservarli ed a mantenerli in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore;

5.2.8 - a concertare con l'Ente qualsiasi forma di promozione e pubblicizzazione dell'attività di trasporto di cui trattasi;

5.2.9 - allo scopo di assicurare la massima trasparenza e il riconoscimento del servizio da parte degli utenti e degli addetti ricettori delle strutture amministrative, sanitarie ed ospedaliere, a munire i volontari impegnati nello svolgimento dell'attività suddetta di apposito tesserino di riconoscimento e di apposito registro di viaggio sul quale verranno annotati i servizi effettuati e i chilometri percorsi.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

6.1 - L'Ente, tramite l'Ufficio Servizi Sociali, s'impegna a gestire il calendario degli appuntamenti che verrà trasmesso settimanalmente all'Associazione. A tal riguardo l'Associazione è tenuta a designare un referente coordinatore delle attività che avrà il compito, congiuntamente al referente comunale, di verificare lo stato attuativo del servizio e che lo stesso sia svolto con modalità tecnicamente corrette nel rispetto della normativa vigente. A questo fine, l'Associazione dovrà fornire al Comune l'elenco dei volontari destinati al servizio, impegnandosi ad aggiornarlo in caso di variazioni.

6.2 – Il servizio si svolgerà, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e dalle ore 13.00 alle ore 18.00. Il trasporto consiste nel prelevare a domicilio l'utente, o in luogo diverso se segnalato dal medesimo, nell'accompagnarlo al luogo di destinazione, eventualmente con l'ausilio di un accompagnatore, nel riportare l'utente al luogo di partenza.

6.3 – Qualora si verifichi l'esigenza di soddisfare il trasporto di più persone, nel corso della medesima giornata, al fine di razionalizzare il servizio, nell'ottica del contenimento dei viaggi, salvo casi ed urgenze particolari, l'operatore provvederà, per quanto possibile, ad effettuare, per tutti, la partenza ed il rientro indicativamente alla medesima ora.

6.4 – Nel corso di ciascun anno di vigenza della presente Convenzione, è possibile concordare periodi di sospensione del servizio in occasione della stagione estiva e delle festività principali.

ART.7 - VERIFICHE

L'Ente effettuerà, periodicamente, incontri di verifica e monitoraggio sull'andamento del servizio di cui trattasi.

L'Associazione si impegna a rispettare i termini di organizzazione e gestione del servizio, anche al fine di provvedere ad eventuali revisioni e nuove definizioni delle modalità operative.

ART.8 - RISOLUZIONE

8.1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Ente ha la facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

8.2. Inoltre l'Ente può risolvere la presente:

-qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze, prescrizioni delle autorità competenti;

-qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

8.3. La risoluzione avrà effetto trascorsi 8 (otto) giorni dall'invio di lettera raccomandata contenente la contestazione degli addebiti.

ART. 9 – TRATTAMENTO E PROTEZIONE DATI PERSONALI, SENSIBILI E SANITARI.

L'Associazione si impegna, inoltre, pena la risoluzione del rapporto in essere, all'osservanza delle disposizioni previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Noventa Padovana approvato con deliberazione n.128 del 17.12.2013, e pubblicati sul sito internet istituzionale: www.comune.noventa.pd.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione "Atti generali". L'Associazione è nominata Responsabile del Trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della presente vertenza in quanto ritenuta attualmente in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. La Responsabile è tenuta, pertanto, a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico. L'Associazione, in qualità di Responsabile del trattamento, dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare con la presente convenzione. La Responsabile del trattamento potrà ricorrere ad un altro responsabile senza necessità di ulteriori autorizzazioni specifiche del Titolare del trattamento, informando il nuovo Responsabile delle indicazioni ricevute dal Titolare ed impegnandolo a rispettarle. L'Associazione è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016.

ART. 10 – CONTROVERSIE

10.1 Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, in ordine all'interpretazione delle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione della convenzione, insorta in corso o a termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa. La decisione compete di norma al Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Sociali e Affari Legali, salvo che non comporti modifiche sostanziali all'assetto originario degli interessi, oneri aggiuntivi di spesa o lo scioglimento della Convenzione. In tal caso competente alla decisione è la Giunta comunale.

10.2. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ogni decisione dovrà essere rimessa al giudice ordinario, a norma del Codice di Procedura Civile. In questo caso è competente il Foro di Padova.

ART.11 – DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari

troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

11.2. La presente convenzione risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n.117/2017.

11.3. La presente convenzione è soggetta a registrazione esclusivamente in caso d'uso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

Dott. ssa Valentina Favaron _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. le parti dichiarano di approvare ed accettare espressamente le seguenti clausole: 3), 4), 5), 6); 8)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

Dott. ssa Valentina Favaron _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE _____